



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE PRIAMO e MENNUNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2024

Disposizioni per la tutela della salute della popolazione residente in
prossimità degli impianti di incenerimento, termovalorizzazione e
smaltimento dei rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca disposizioni volte a rendere effettiva la tutela del diritto alla salute dei cittadini che vivono in prossimità di impianti di incenerimento, di termovalorizzazione e di smaltimento dei rifiuti, attraverso l'individuazione di procedure e di modalità per l'esecuzione di controlli di natura sanitaria, tenuto conto che il biomonitoraggio e gli *screening* sanitari di prevenzione possono evidenziare la presenza di inquinanti ulteriori rispetto a quelli monitorati attraverso i controlli previsti nelle autorizzazioni di impatto ambientale (AIA).

Come è noto, sovente la realizzazione di impianti di smaltimento e di incenerimento dei rifiuti determina nelle aree interessate accese proteste dei residenti e costituisce un elemento di preoccupazione per gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

In tale contesto, il presente disegno di legge intende promuovere un concreto ed effettivo rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini attraverso l'introduzione di procedure e di meccanismi volti a introdurre, nei territori dove sono presenti impianti di incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti, delle misure di controllo che assicurino la trasparenza delle informazioni e che consentano di valutare i loro eventuali effetti sulla salute della popolazione residente. Concretamente, si intende responsabilizzare gli operatori economici affinché anche attraverso i controlli previsti dal presente disegno di legge siano adottate

tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza degli impianti e per ridurre l'inquinamento.

Con specifico riferimento ai contenuti del disegno di legge, l'articolo 1 intende promuovere l'adozione di specifici protocolli di prevenzione e di biomonitoraggio delle aree rilevanti per la sanità pubblica. In tale contesto, le suddette disposizioni costituiscono attuazione dei principi costituzionali posti a tutela della salute e dell'ambiente.

L'articolo 2 istituisce un contributo sanitario, a carico dei gestori degli impianti medesimi, volto ed alimentare un apposito fondo istituito presso il Ministero della salute con il quale attuare specifici protocolli sanitari di prevenzione e di biomonitoraggio per la popolazione residente entro un raggio di 5 km dal perimetro di ciascuno degli impianti.

Le misure attuative sono assicurate dalle regioni per mezzo delle aziende sanitarie mentre è compito del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definire i protocolli sanitari, stabilire le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo e le ulteriori misure per l'attuazione delle disposizioni recate dal presente disegno di legge.

Infine, l'articolo 3 reca le disposizioni finali in ordine alla invarianza finanziaria ed alla entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, promuove l'adozione di specifici protocolli di prevenzione e di biomonitoraggio di aree rilevanti per la sanità pubblica, ai fini di tutelare la popolazione residente in prossimità di impianti di incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento di rifiuti.

Art. 2.

(Disposizioni di tutela della salute della popolazione residente in prossimità degli impianti di gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituito un contributo sanitario, nella misura dell'1 per cento della tariffa di smaltimento, a carico dei gestori di impianti di incenerimento e termovalorizzazione con una capacità nominale di due o più tonnellate all'ora e dei gestori di impianti di smaltimento di rifiuti.

2. Le risorse derivanti dal contributo di cui al comma 1 sono versate su un apposito fondo, istituito presso il Ministero della salute, per essere destinate al finanziamento di specifici protocolli sanitari di prevenzione e di biomonitoraggio ai fini di tutelare la popolazione residente entro un raggio di cinque chilometri dal perimetro degli impianti di cui al comma 1.

3. Le regioni provvedono ad attuare le misure di prevenzione sanitaria e di biomonitoraggio di cui al comma 2 avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle risorse

finanziarie del fondo di cui al medesimo comma, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4 e di eventuali ulteriori risorse finanziarie stanziare nei rispettivi bilanci.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono:

a) definiti i protocolli sanitari di cui al comma 2;

b) stabilite le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2;

c) definite le ulteriori misure per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.